

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO integrato con Delibera n. 35/18 del 20/04/2018

Il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria riunito il 2 aprile 1993

VISTA la Legge 339/90 recante norme in materia di *“Decentramento dell'Ordine Nazionale dei Geologi”* ed in particolare l'art. 4 *“Attribuzioni del Consiglio Regionale”*;

VISTA la Legge 112/63 contenente *“Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo”*, ed in particolare l'art. 2 *“Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo”* e l'art. 9 *“Attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine”* lettere a) *“Osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione”*, c) *“Tutela del titolo professionale e repressione dell'esercizio abusivo della professione”*, d) *“Adozione di provvedimenti disciplinari”*;

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale 382/44 *“Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali professionali”*, ed in particolare l'art. 7 del Capo I *“Del Consiglio degli Ordini e Collegi professionali”*;

RITENUTO necessario regolamentare l'uso del timbro attestante l'iscrizione nell'Albo Professionale dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria,

Con **delibera n° 19/93** approva il seguente Regolamento

Art. 1

Il presente regolamento riguarda i geologi cui è concesso, dalle norme vigenti, di svolgere atti di libera professione, siano essi iscritti all'Albo Professionale o all'Elenco Speciale.

Art. 2

Ogni elaborato tecnico redatto dal Geologo a richiesta di privati, Enti ed Uffici, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro attestante che il firmatario possiede il requisito prescritto dalla Legge, dell'iscrizione all'Albo Professionale.

Art. 3

Il Timbro ha forma circolare, reca il nome e cognome del Geologo, l'attestazione e il numero della iscrizione all'Albo Professionale e risponde alle dimensioni ed alle caratteristiche del modello riprodotto in calce.

Il numero progressivo di iscrizione non può essere attribuito ad altro Geologo in caso di cancellazione dall'Albo del primo assegnatario.

Art. 4

Il timbro sarà assegnato dall'Ordine dei Geologi della Regione Umbria in dotazione all'iscritto all'Albo Professionale all'atto della consegna.

Il geologo, all'atto del ritiro, deve rilasciare ricevuta apponendo la firma sul registro assegnazione timbri che sarà predisposto dalla segreteria dell'Ordine.

Il Geologo impossibilitato a recarsi presso la sede dell'Ordine per il ritiro, su sua richiesta potrà ricevere il sigillo da parte di un consigliere dell'Ordine in carica, previa la firma di un verbale di assegnazione timbro che dovrà recare la data, il numero timbro, il nome e cognome del geologo e del consigliere e la firma di entrambi per consegna e per ricevuta, verbale che dovrà essere annotato ed allegato al registro assegnazione timbri presente presso la segreteria dell'Ordine. In ogni caso, il geologo potrà delegare al ritiro del timbro una persona di sua fiducia, previa presentazione di delega con firma autografa dell'interessato che dovrà essere annotata ed allegata al registro assegnazione timbri presente presso la segreteria dell'Ordine.

La delega al ritiro dovrà possedere tutti i requisiti per garantire l'autenticità della sottoscrizione del delegante (a titolo meramente esemplificativo: delega a mezzo PEC sottoscritta con firma digitale da parte dell'interessato; delega con sottoscrizione autenticata da Pubblico Ufficiale, etc.).

Art. 5

Qualora il Geologo cessi di essere iscritto nell'Albo Professionale per dimissioni volontarie, per trasferimento ad altro Ordine Regionale, o in seguito a provvedimenti di cancellazione o sospensione, sarà diffidato a utilizzare il timbro.

In caso di smarrimento del timbro, il geologo dovrà darne immediata comunicazione all'Ordine, che a richiesta e dietro rimborso del costo della copia, rilascerà un duplicato.

Eventuali copie del timbro potranno essere richieste all'Ordine e saranno a carico del richiedente.

Art. 6

Il geologo diffidato ai sensi dell'art. 5, che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale scopo, sarà passibile di denuncia per esercizio abusivo della professione.

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 maggio 1993.